



**PROVINCIA DI BRINDISI**

**Direzione Area 4 – Ambiente e mobilità  
Settore Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748  
Via A. De Leo, 3 - 72100 – Brindisi; 0831 565111  
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

**FER.METAL. SUD. S.p.A.**  
Viale del Commercio, Z. I. - Francavilla Fontana (BR)  
*fermetalsudspa@pec.it*

**ARPA Puglia – DAP Brindisi**  
*dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

**REGIONE PUGLIA**  
Servizio autorizzazioni ambientali  
*servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it*

**COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA**  
*comune.francavillafontana@pec.it*

**Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR**  
*prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it*

**OGGETTO:** Fer.Metal. Sud S.p.A.

Autorizzazione Integrata Ambientale – Provvedimento Dirigenziale n.81 del 17/09/2015  
Comunicazione di modifica non sostanziale.  
**Presa d’atto**

La Società Fer.Metal. Sud S.p.A., con nota 887/2020 del 14/10/2020 (acquisita al prot. n. 27269 nella stessa data), aggiornata dalla nota n. 1024/2020 del 23/11/2020 (acquisita al prot. n. 31724 del 23/11/2020), ha inviato, ai sensi dell'art. 29-nonies D. Lgs. 152/06, comunicazione di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per:

- l’inserimento di un impianto di selezione, vaglio vibrante, separatore magnetico e di un aprisacchi, con annessi nastri di collegamento;
- aggiornamento del layout.

Alla stessa istanza il Gestore ha allegato:

- a) Relazione tecnica;
- b) Copia della nota n. 7897 del 12/03/2020 della Provincia di Brindisi relativa all’approvazione della precedente modifica non sostanziale;
- c) Planimetria stato di fatto (come approvato con nota n. 7897);
- d) Planimetria stato di progetto rev.1;
- e) Documentazione tecnica inerente il nuovo impianto di selezione (rev.1) e l’aprisacchi;
- f) Copia del documento di identità del legale rappresentante.

Con nota al prot. n. 32779 del 01/12/2020, questo Servizio, ai fini della procedibilità della comunicazione, ha richiesto al Gestore marca da bollo da apporre sull’istanza e attestazione di versamento degli oneri istruttori per modifica non sostanziale, quantificati ai sensi della D.G.R. n.36 del 12/1/2018 e del D.M. n.58 del 6/3/2017. Alla stessa nota il Gestore ha dato riscontro con nota n.1046 del 03/12/20 (acquisita al prot. n. 33144 del 04/12/2020) trasmettendo quanto richiesto.

Richiamato quanto stabilito, nell’ambito della definizione delle modifiche non sostanziali, dal D. Lgs. N. 152/2006 e dalla D.G.R. n.648 del 2011.

Considerato quanto dichiarato dal Gestore con la nota n. 887/2020, ossia che le modifiche proposte non apportano variazioni alle quantità e codici CER già autorizzati e che, ai sensi della D.G.R. n. 648 del 5/04/2011:

- Non comportano un incremento pari o superiore ai valori di soglia di legge previsti dall'Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. N. 152/2006 e né tantomeno un aumento del 50% di una delle grandezze di soglia autorizzate, qualora tale valore risulti inferiore alla soglia di legge;
- Non comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto indicata nel provvedimento AIA precedente;
- Non rappresentano modifiche soggette a VIA;
- Non comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
- Non comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'allegato I alla Parte V del D. Lgs. 152/2006; tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006);
- Non modificano il quadro emissivo autorizzato a seguito dell'introduzione di nuovi inquinanti rispetto a quelli già previsti nel monitoraggio prescritto in AIA;
- Non introducono una nuova attività di smaltimento/recupero (D o R);
- Non introducono nuovi codici CER di rifiuti pericolosi non già ricompresi nell'elenco dei rifiuti autorizzati con AIA;
- Non rappresentano aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e/o delle superfici di conferimento e/o dei profili altimetrici già autorizzati;
- Non incidono sulle matrici ambientali.

Atteso che, sulla base di quanto dichiarato dal Gestore con la nota 1024/2020, il nuovo impianto da installare non ha significative interferenze con le altre attività previste all'interno del capannone, verificata la completezza della documentazione, allo stato non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della comunicazione di modifica non sostanziale proposta dal Gestore relativamente all'inserimento dell'impianto di selezione, vaglio vibrante, separatore magnetico e di un aprisacchi, con annessi nastri di collegamento, e quindi all'aggiornamento del layout aziendale.

Pertanto, rilevato che tali modifiche risultano compatibili con l'attività svolta e che, secondo quanto dichiarato, tale sostituzione non comporta una variazione né per le quantità di rifiuti trattati né per i codici CER autorizzati, si ritiene, ai sensi della D.G.R. n.648 del 5/04/2011, che la modifica all'impianto sia non sostanziale.

Il Gestore, altresì, è tenuto a verificare la necessità di avviare le procedure di cui all'art.3, comma 1 e all'art.4, comma 6 del D.P.R. n.151/2001 e s.m.i., presso il Comando P.le dei Vigili del Fuoco, ai fini della valutazione da parte dello stesso Comando di eventuali aggravati del rischio incendio o di eventuali modifiche da apportare al Certificato di Prevenzione Incendi, oltre che a comunicare alla Provincia di Brindisi gli esiti di tali procedure.

Le dichiarazioni rese dal Gestore relativamente alla modifica in questione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, legge n.241/1990 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

La presente presa d'atto, da intendersi quale modifica ed integrazione del provvedimento di AIA n. 81 del 17/09/2015, verrà pubblicata sul portale web dell'Ente, sezione IMPIANTI AIA, unitamente agli altri atti già pubblicati e dovrà essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993